

33^a edizione TRAVAGLIATOCALLI 2012

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE

La XXXIII edizione di TravigliatoCavalli 2012 è organizzata dalla Società GRANDI EVENTI S.r.l. (in seguito GE) nei giorni 28,29,30 Aprile e 1 Maggio 2012 presso il Centro Sportivo Comunale di Travigliato (BS).

La segreteria e la direzione della manifestazione sono presso la sede legale in Via Zuavi 42, Melegnano (MI).

ART. 2 – PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'esposizione tutti gli operatori che esercitano attività connesse e/o affini con la manifestazione.

Per quanto riguarda la partecipazione di operatori con cavalli, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, si rinvia, per quanto qui non espressamente indicato, agli specifici regolamenti delle singole discipline o manifestazioni, norme di legge e disposizioni delle competenti Autorità in materia sanitaria.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La domanda di partecipazione costituisce parte integrante del presente regolamento e ne attesta l'integrale accettazione.

Gli operatori interessati devono presentare a GE, direttamente, tramite raccomandata e/o fax, inderogabilmente entro il 31/12/2011 la domanda di partecipazione correttamente compilata in tutte le sue parti, pena la non accettazione della stessa. Nel caso di ritardato pagamento delle somme come indicate nella domanda di partecipazione, verranno addebitati gli interessi moratori calcolati in base ai vigenti tassi legali di riferimento. Nel caso di pagamenti avvenuti oltre il termine previsto GE avrà l'insindacabile diritto di non accettare la domanda di partecipazione. La firma del modulo di domanda di partecipazione costituisce per i richiedenti impegno definitivo sia ai fini della partecipazione che ai fini dell'accettazione e rispetto di tutte le norme del presente regolamento e di tutte le successive integrazioni, modifiche e deroghe che GE potrà adottare. Qualora una domanda di partecipazione risulti essere, anche parzialmente, mancante dei requisiti per l'accettazione, sarà tenuta in sospeso ai fini dell'assegnazione dello spazio espositivo fino al suo perfezionamento. In caso di mancata accettazione della domanda di partecipazione GE restituirà quanto versato dal richiedente; in caso di rinuncia da parte del richiedente non sarà restituita alcuna somma, salvo quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento. È fatto obbligo all'espositore di saldare l'intero corrispettivo dovuto, così come specificato sulla domanda di partecipazione, entro e non oltre i termini indicati ed accettati dall'espositore con la sottoscrizione della domanda di partecipazione stessa.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE E RICONSEGNA SPAZI ESPOSITIVI

L'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata da GE sulla base dei dati indicati nella domanda di partecipazione (dati da considerarsi puramente indicativi e che comunque non impegnano in alcun modo GE). GE deciderà insindacabilmente l'accettazione o meno della domanda di partecipazione e provvederà all'assegnazione degli stands e/o aree scoperte a ciascun partecipante, tenendo conto anche dell'ordine d'arrivo delle domande. I parametri determinanti al fine della priorità nell'assegnazione degli spazi espositivi saranno i seguenti: la presentazione della domanda di partecipazione entro e non oltre il 31/12/2011 ed il versamento dell'acconto entro il 31/01/2012; per quanto riguarda il versamento di saldo, in questo specifico caso, dovrà essere effettuato tassativamente entro il 31/03/2012 in deroga a quanto previsto.

Per gli espositori rientranti nella categoria CAT. A e CAT. B la collocazione dello stand è riservata entro il perimetro del Centro Fiera in corrispondenza dei campi ippici.

Per gli espositori rientranti nella categoria CAT. C la collocazione dello stand è riservata presso altre aree.

Per esigenze tecniche e/o di qualsiasi natura GE si riserva la facoltà di cambiare l'ubicazione dello spazio già concesso, di ridurlo e comunque di apportare qualsiasi modifica ritenesse necessaria, senza alcun diritto da parte dell'assegnatario a reclamare danni, indennità e/o risarcimenti di alcun genere. In ogni caso l'assegnatario sarà tenuto al pagamento dello stand/area effettivamente assegnato. Qualora per cause tecnico/organizzative venga assegnato ad un espositore uno spazio espositivo di privilegio, ove non richiesto, non verrà applicata la maggiorazione di tariffa. Nei casi di particolare incuria o di mancata sorveglianza dello spazio espositivo da parte dell'espositore, questo può incorrere, a discrezione di GE, nella revoca dello spazio espositivo stesso. Le aree assegnate sono messe a disposizione due giorni prima dell'inizio della manifestazione e devono essere completamente allestite entro le ore 12 (dodici) del giorno precedente all'apertura; dopo tale orario eventuali variazioni o finiture potranno essere eseguite solamente previa autorizzazione di GE.

I posteggi non occupati entro le ore 12 (dodici) del giorno precedente all'apertura della manifestazione, saranno considerati abbandonati e, quindi, rimessi a disposizione dell'organizzazione; in tal caso l'espositore sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto al pagamento dell'intero ammontare previsto nella domanda di partecipazione. L'espositore potrà liberare lo stand dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del giorno 1 Maggio 2012. La custodia durante la fase di allestimento e durante la fase di apertura al pubblico, compete all'espositore, in quanto GE provvede nel proprio interesse e per le proprie esigenze ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna delle aree impegnate per la manifestazione, senza assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti e conservati negli spazi espositivi o comunque presenti nel complesso fieristico. Al termine della manifestazione, e non prima, l'espositore dovrà procedere alla rimozione dei prodotti e materiali nel posteggio, previo rilascio del buono di uscita da GE. Il buono d'uscita non sarà rilasciato all'espositore non in regola con il saldo di ogni posizione debitoria nei confronti di GE. Nel caso in cui GE ritenga di rilasciare il buono d'uscita all'espositore non in regola, il suddetto sarà comunque tenuto, ai sensi dell'art. 1462 C.C., al pagamento di quanto dovuto e non potrà ritardare il pagamento neanche nell'ipotesi che sollevasse contestazioni, eccezioni e/o reclami di qualsiasi natura a GE, né potrà procedere in via giudiziale se non avrà prima provveduto all'estinzione della sua obbligazione. Le aree dovranno essere sgombrate entro il secondo giorno dalla data di chiusura della manifestazione, salvo specifica autorizzazione scritta di GE. Trascorso tale termine gli stands ed il relativo materiale non autorizzato, verranno trasferiti in un'altra zona con spese a carico dell'espositore, che dovrà corrispondere altresì una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. È fatto obbligo all'espositore l'accettazione di servizi per il passaggio all'interno del proprio stand di cavi di energia elettrica e altre installazioni impiantistiche (linee aeree, a pavimento o lungo la chiusura verticale) necessarie per lo svolgimento della manifestazione, rinunciando alla richiesta di eventuali rimborsi e/o sconti. **L'espositore è obbligato a terminare le operazioni di rifornimento degli stands, come previsto dall'art. 17 del presente regolamento, i contravventori saranno soggetti a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza.** L'espositore dovrà esporre in evidenza nel posteggio il proprio nome o ragione sociale e la sede.

ART. 5 – ALLESTIMENTI

L'espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli. Le pareti a delimitazione di posteggi contigui sono ad uso comune. Ogni responsabilità in ordine di statica degli allestimenti è posta a carico dell'espositore, il quale esonera espressamente GE per i danni eventualmente derivanti da difetti di allestimento. GE si riserva il diritto di far rimuovere gli allestimenti non rientranti nei limiti sopraindicati o comunque recanti pregiudizio, a suo insindacabile parere, all'immagine della manifestazione. In caso di allestimenti delegati a terzi da parte dell'espositore, quest'ultimo rimane l'unico committente responsabile ai sensi del D. Lgs. 81/08 nei confronti del proprio allestitore/impiantista; risulta infatti l'espositore il diretto concessionario degli spazi durante il periodo stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

L'espositore si impegna ad usare materiali ignifughi secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, e si assume a suo esclusivo carico la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni provocati dall'inosservanza o violazione delle norme in oggetto. L'espositore si impegna altresì ad usare impianti e apparecchiature elettriche come specificato al successivo art. 6. I corpi illuminanti non schermati dovranno essere posti ad un'altezza da terra minima di cm 200 e ad una distanza minima di cm 50 dalla controsoffittatura. È fatto espresso obbligo all'espositore di collocare nello stand un estintore del tipo omologato per fuochi di classe A-B-C. L'espositore s'impegna a conservare e custodire i materiali, gli impianti e gli allestimenti noleggiati, impegnandosi a riconsegnarli in buono stato, senza avaria di sorta e rendendosi garante di eventuali manomissioni e/o guasti. In caso di mancata o imperfetta restituzione GE si riserva la facoltà di pretendere il risarcimento del danno. Qualsiasi modifica d'immagine dello stand deve essere preventivamente autorizzata da GE. L'espositore titolare di un'area scoperta ha la facoltà di collocare una adeguata struttura provvisoria coperta della misura non superiore a m. 4x3x2.20 h. d'ingombro. Per strutture provvisorie superiori alla suddetta dimensione, è necessaria autorizzazione scritta da parte di GE.

ART. 6 – FORNITURE TECNICHE

GE provvede relativamente all'adeguata illuminazione degli stands e dei viali, mediante appositi corpi illuminanti. Compatibilmente con le esigenze generali dell'allestimento e con la potenzialità della struttura espositiva. GE fornisce, su richiesta dell'espositore, energia elettrica per illuminazione e forza motrice ed allacciamento alla rete idrica. I relativi collegamenti possono essere eseguiti solo da personale autorizzato da GE; il collegamento telefonico è a carico dell'espositore. La rete elettrica è a 220 volt monofase per illuminazione e 380 volt trifase per la forza motrice (50Hz). Le spese di allacciamento e di consumo sono a carico dell'espositore e sono indicate nella domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione di allacciamento deve essere inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione. L'espositore dovrà prolungare la propria linea di alimentazione fino al punto di erogazione segnalato.

L'espositore si impegna altresì ad usare impianti e apparecchiature elettriche conformi alla normativa CEI nonché alle norme in materia di prevenzione infortuni; a montare gli impianti e le apparecchiature stesse secondo le prescrizioni di dette norme, consegnando a GE il certificato di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08. L'espositore si impegna altresì a proteggere il proprio impianto con l'installazione di apposito interruttore magnetotermico differenziale (0,003 mA), anche se nel posteggio esiste già un interruttore sulla linea di alimentazione predisposta da GE, nonché a verificare la tensione della rete d'alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto. L'espositore esonera espressamente GE e l'impresa installatrice dell'impianto elettrico da ogni danno possa derivare a persone e/o cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. L'espositore, oltre a garantire la piena applicazione di tutte le norme di sicurezza legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza, si impegna ad osservare scrupolosamente le indicazioni di GE, che si riserva il diritto di non erogare energia elettrica in caso di riscontrato inadempimento delle norme sopra elencate; l'espositore si assume la responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare dagli impianti, attrezzature o prodotti presenti nella sua area espositiva. Tutte le strutture metalliche e le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare "messa a terra". Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti GE potrà, a proprio insindacabile giudizio, limitare la potenza nei limiti delle capacità degli impianti stessi, o procedere mediante linee provvisorie al rafforzamento dei propri impianti; in quest'ultima ipotesi le linee saranno eseguite a cura di GE ma tutti i relativi oneri saranno a carico degli espositori interessati. La pulizia degli stands è a carico degli espositori; è a carico di GE la pulizia delle corsie, viali e piazzali. I rifiuti prodotti negli stands dovranno essere collocati all'esterno con modalità di raccolta differenziata dagli espositori durante gli orari di chiusura al pubblico, in modo da agevolare la raccolta da parte del personale addetto. Sarà assicurata da GE la vigilanza dalle ore 20 del 27 Aprile fino alle ore 18 del 2 Maggio 2012. L'espositore esonera GE da ogni responsabilità di furti e/o danni che dovessero verificarsi. Durante le ore di apertura al pubblico l'espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio direttamente o a mezzo di personale di fiducia. Durante le ore notturne la chiusura dello stand è tassativamente a carico dell'espositore.

ART. 7 – MACCHINARI IN AZIONE

Solo eccezionalmente e previa autorizzazione di GE i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo o molestia. L'espositore si obbliga a dotare i macchinari stessi di dispositivi atti a prevenire infortuni, incendi, rumori, emissioni di gas o liquidi e/o pericoli o molestie in genere. L'espositore s'impegna ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia dei necessari nulla-osta da parte delle autorità competenti e s'impegna all'osservanza delle norme vigenti per i macchinari, impianti e attrezzature in azione o in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.

ART. 8 – TRASMISSIONI SONORE

L'uso di apparecchi audiovisivi e le riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori ed al pubblico.

GE si riserva la facoltà di far cessare il funzionamento di tali apparecchiature. L'espositore è tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE.

ART. 9 – VERIFICHE ED ISPEZIONI

All'entrata ed all'uscita dalla manifestazione è fatto obbligo all'espositore di sottostare ad eventuali verifiche sulle persone, mezzi e prodotti trasportati, da parte del servizio di guardia. L'espositore, su richiesta, fornirà la documentazione comprovante il titolo di possesso dei prodotti trasportati. Il servizio di vigilanza a campione controllerà il pubblico in uscita, al fine di scongiurare furti, pertanto è consigliato all'espositore di rilasciare adeguata documentazione ai propri clienti.

ART. 10 – DIVIETI

È fatto esplicito divieto all'espositore di ospitare ditte od articoli non presenti nell'elenco specificato nella domanda di partecipazione; cedere, scambiare o sub-affittare lo spazio espositivo; pubblicizzare altre ditte; costruire soppalchi che superino l'altezza di m. 1,20; effettuare in proprio allacciamenti agli impianti; manomettere impianti ed allacciamenti; porre in azione macchinari; sostare all'interno del quartiere fieristico dopo l'orario di chiusura; circolare o sostare con veicoli di qualsiasi natura all'interno della fiera o in prossimità dei cancelli (i veicoli verranno rimossi applicando le sanzioni di legge); usare il marchio TravagliatoCavalli e TravagliatoCavalli Expo. Non sono consentite riprese e/o fotografie della manifestazione e delle strutture se non prima autorizzate per iscritto da GE; svolgere propaganda politica; introdurre merci negli orari non consentiti; smantellare, allestire o effettuare lavori negli spazi espositivi negli orari non consentiti; scaricare acqua di rifiuto nei pozzetti del padiglione senza l'ausilio di apposite tubazioni di scarico; smaltire acque corrosive per i metalli e/o il cemento, sostanze solidificanti e acque maleodoranti; sollevare i chiusini dei pozzetti o aprire coperchi di protezione degli impianti in genere; manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti sulle cassette di alimentazione dell'energia elettrica; effettuare lavori di qualsiasi natura che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile di GE; introdurre materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi; accendere fuochi; introdurre e/o usare bombole di gas combustibili e/o carburanti; applicare carichi alle strutture del padiglione, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione ecc.; attaccare o appendere alle predette strutture manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi; spargere nafta, benzina, prodotti chimici, solventi; danneggiare, modificare, forare, piantare chiodi, verniciare le attrezzature e le strutture di proprietà di GE o del Comune di Travagliato. Eventuali deroghe ai divieti suddetti dovranno essere autorizzate in forma scritta da GE. In caso di inosservanza di uno soltanto dei predetti divieti il contratto di partecipazione potrà essere annullato con semplice comunicazione scritta all'espositore presso lo stand, senza necessità di pronuncia del Giudice. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand, il ritiro delle tessere d'ingresso e la proibizione all'espositore ad accedere ai locali ove è sito lo spazio commerciale. Tutto ciò senza diritto di rimborsi e fatta salva ogni azione di GE a tutela dei danni morali e materiali. GE è altresì autorizzata a notificare il provvedimento con opportuni cartelli.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ PER DANNI - ASSICURAZIONI

L'espositore è responsabile di tutti i danni che, per qualsiasi causa, dovesse causare a terzi per fatto proprio o di altre persone di cui deve rispondere per legge o per contratto. A tale fine solleva sin d'ora GE da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse alla stessa pervenire. È fatto obbligo all'espositore di stipulare con primaria Compagnia una copertura assicurativa – con massimale non inferiore a € 520.000,00 per sinistro con limite di € 260.000,00 per persona e per danni a cose e animali – contro tutti gli eventi di cui dovrà rispondere. È fatto altresì obbligo di assicurarsi contro rischi di incendio, azione del fulmine, esplosione di gas, scoppio di apparecchi a vapore, esplosione di vapori o sostanze infiammabili, combustione spontanea, urto di veicoli stradali, furto, rapina, intemperie, infiltrazioni di acqua, rotture, sfasciamento, caduta di aerei o cose trasportate. L'assicurazione dovrà decorrere almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione e terminare tre giorni dopo la conclusione. **Copia della polizza dovrà pervenire a GE unitamente alla domanda di partecipazione.**

ART. 12 – RECESSO

L'espositore per legittima e comprovata impossibilità ad intervenire all'esposizione, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a GE almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della manifestazione. In tal caso sarà tenuto a pagare una penale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dovuto (oltre all'I.V.A.). Dopo tale termine sarà invece tenuto al pagamento del totale importo e GE potrà disporre della superficie rimasta libera. È fatto salvo comunque il diritto di GE di richiedere eventuali danni, diretti o indiretti, per la mancata partecipazione. Sulle cause di impedimento alla partecipazione GE giudicherà insindacabilmente.

ART. 13 – RINVIO

È facoltà insindacabile di GE di apportare modifiche al calendario della manifestazione fino a 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della stessa, senza che l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dagli impegni assunti. GE avrà altresì la facoltà di ridurre o sopprimere, in tutto o in parte, la manifestazione inviandone comunicazione scritta all'espositore, senza perciò essere tenuta alla corresponsione di penali o danni di sorta. Nessuna responsabilità, nessun rimborso e nessun danno sono previsti in caso di mancato svolgimento della fiera, o sospensione della stessa, per cause di forza maggiore (sabotaggi, scioperi, attentati, eventi naturali, ecc.).

ART. 14 – TESSERE ESPOSITORI

L'area espositiva viene concessa secondo moduli, per ciascuno dei quali il canone è quello riportato sulla domanda di partecipazione. Ad avvenuto saldo dei corrispettivi dovuti, verranno consegnati per gli operatori/collaboratori dell'espositore 5 tessere personali d'ingresso, un buono parcheggio (non custodito, pertanto GE declina ogni responsabilità per furti e/o danni); l'espositore potrà acquistare, all'atto dell'iscrizione, biglietti d'entrata senza alcuna limitazione.

Le tessere personali degli operatori/collaboratori non sono cedibili a nessun titolo, diversamente saranno ritirate all'ingresso dai responsabili del servizio.

ART. 15 – PUBBLICITA' E CATALOGO

L'espositore ha la facoltà di richiedere idonea pubblicità nei modi e sui mezzi previsti da GE per la Fiera 2012 alle tariffe stabilite da GE. GE offre anche la possibilità di acquistare appositi spazi pubblicitari all'interno del catalogo della Fiera 2012 e nelle pubblicazioni che GE deciderà di scegliere. I prezzi e le tariffe saranno quelli indicati da GE. All'atto dell'iscrizione l'espositore interessato deve farne richiesta e verrà contattato dall'agenzia pubblicitaria incaricata per la definizione del contratto. GE provvede alla stampa e alla diffusione del catalogo ufficiale. Il catalogo riporterà i dati relativi agli espositori e partecipanti la cui adesione sia pervenuta entro il 31/03/2012, dopo tale data non verrà apportata nessuna variazione. Pur assicurando la massima diligenza, GE declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni causati dalla incompleta o scorretta compilazione dei moduli o dalla loro ritardata presentazione, nonché per eventuali errori tipografici. Ogni espositore deve dare il consenso alle operazioni di raccolta, registrazione e diffusione dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 16 – ORARIO

La manifestazione sarà aperta al pubblico nei giorni 28,29,30 Aprile e 1 Maggio 2012 dalle ore 9 alle 23 (a pagamento). GE si riserva il diritto di variare l'orario per esigenze organizzative.

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia commerciale, fiscale, sanitaria e pubblica sicurezza. È ammessa la vendita dei prodotti all'interno della manifestazione, con l'onere dell'assolvimento degli obblighi relativi al registratore di cassa e quanto altro previsto dalle leggi fiscali (fermo restando l'obbligo di rimpiazzare i prodotti venduti nel più breve tempo possibile compatibilmente con gli orari previsti per tali operazioni).

L'introduzione di merci o derrate destinate all'approvvigionamento degli stands, bar, ristoranti, mescite, ecc. è consentita fino a due ore prima dell'orario d'apertura al pubblico.

Gli automezzi di rifornimento, condotti da personale munito di tessere di servizio, sono dotati d'apposito contrassegno rilasciato e devono entrare e uscire esclusivamente dall'ingresso indicato sullo stesso e negli orari stabiliti. L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di P.S. e quelle preposte alla prevenzione degli incendi e infortuni, nonché quelle preposte alla vigilanza dovessero emanare nei confronti di GE e dei singoli espositori. L'espositore deve utilizzare personale in regola con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere. GE si riserva il diritto di apportare variazioni al presente regolamento, da comunicare per iscritto all'espositore; tali modifiche avranno valore uguale al regolamento stesso. Tali modifiche potranno essere apportate prima e durante la manifestazione. Le responsabilità civili e penali assunte dall'espositore, con la sottoscrizione del presente regolamento, decorrono dalla data di consegna dello spazio assegnato e terminano al momento della riconsegna dello stesso.

Qualsiasi reclamo concernente l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sarà preso in considerazione solo se presentato per iscritto. Per quanto non previsto valgono le norme del C.C. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di GE ed accetta in via esclusiva la giurisdizione e la competenza del Foro di Milano.